

**IL COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società X s.r.l. con sede in -----, presentata al Comitato in data --
---- 2005 per il tramite della Direzione regionale ----- dell'Agenzia delle entrate,
volta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
il preventivo parere in ordine ad una complessa operazione costituita da due fusioni ed una
scissione.

Rilevato che l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, non
ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla
predetta società in data ----- ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del
1991.

Udito il relatore dr. Francesco FRETTONI.

Premesso che, per quel che si ricava dall'istanza:

la società istante ha per oggetto l'attività di costruzione e compravendita di beni immobili
ed è proprietaria di alcune unità immobiliari di recente edificazione e destinate alla vendita;

essa detiene, inoltre, il 100% del capitale sociale di un'altra società a responsabilità limitata,
denominata Y, che pure ha per oggetto sociale la costruzione e la vendita di immobili e che
risulta proprietaria unicamente di un terreno edificabile, in relazione al quale è atteso il
rilascio dei titoli autorizzatori necessari per l'edificazione di immobili di edilizia
residenziale;

i soci della società istante sono due società a responsabilità limitata, titolari del capitale
sociale rispettivamente nella misura del 33,33% e del 66,67%;

in questo contesto si intenderebbe dar luogo ad un'operazione articolata su tre fasi:

- fusione per incorporazione della società controllata da parte della società
istante/controllante;
- scissione della società istante/incorporante a favore di due società beneficiarie di nuova
costituzione, ciascuna delle quali cadrebbe nella titolarità di un socio unico, da
identificarsi, rispettivamente, nell'una e nell'altra delle due società che compongono
attualmente la compagine societaria della società istante; il patrimonio immobiliare di
quest'ultima verrebbe ripartito fra le due società beneficiarie della scissione in misura
proporzionale alle quote di capitale che ciascuna delle due società-socie attualmente
detiene nella società istante/scindenda (come si è già detto, 33,33% e 66,67%);
- fusione per incorporazione di ciascuna delle due società beneficiarie della scissione da
parte del rispettivo socio unico;

le ragioni dell'operazione sono indicate nell'intendimento dei soci della società istante di
divenire direttamente proprietari del patrimonio immobiliare, al fine di poter procedere in
autonomia, sul piano operativo e su quello finanziario, allo svolgimento dell'attività edilizia,
dopo aver registrato in proposito forti contrasti.

Considerato che la scissione societaria e la fusione si caratterizzano come operazioni
di riorganizzazione aziendale, rispondenti a finalità e strategie imprenditoriali, ed in sede di

interpello preventivo esse devono essere valutate nella prospettiva d'interesse dei soggetti societari che ne sono protagonisti e non dei singoli soci .

Osservato che, nel caso in esame:

l'operazione in questione è obiettivamente finalizzata non a realizzare un piano di riorganizzazione aziendale nell'interesse delle società protagoniste degli atti di fusione e di scissione, ma a soddisfare un'esigenza di scioglimento della compagine societaria istante, con ripartizione fra i soci del suo patrimonio; ciò è esplicitamente asserito nell'istanza ed è, inoltre, obiettivamente confermato dal tipo di atti prospettati e dai loro effetti concatenati: mediante la prima fusione (con cui la società istante incorporerebbe la propria controllata) i soci della società istante eliminerebbero un primo schermo societario (la società controllata al 100%) fra sé ed il terreno edificabile, che verrebbe a ricadere nel patrimonio della società istante; con la scissione non proporzionale (che nell'istanza viene qualificata come "parziale", ma che in realtà presenta i caratteri di una scissione totale, dato che la società istante si annullerebbe completamente, perdendo integralmente il proprio patrimonio a favore delle due società beneficiarie) si darebbe luogo, poi, ad una divisione del patrimonio (immobiliare) della società istante, ormai comprensivo degli immobili già edificati ed in corso di vendita e del terreno ancora da edificare; attraverso la successiva fusione (con cui le due società beneficiarie della scissione verrebbero incorporate ciascuna dal proprio unico socio) si realizzerebbe, infine, l'effetto finale di ripartizione del patrimonio immobiliare fra le due società attualmente costituenti la compagine societaria della società istante, con integrale eliminazione di qualunque schermo societario intermedio;

a seguito dell'articolata operazione non vi sarebbe "sopravvivenza" né della società istante, né delle altre società protagoniste delle fusioni e della scissione (vale a dire, la società oggi integralmente controllata dalla società istante e le due società di nuova costituzione destinate a beneficiare della scissione); per converso, resterebbe immutata l'attività imprenditoriale (costruzioni edilizie e relative compravendite), oggi facente capo alla società istante e alla sua controllata e che all'esito dell'operazione in esame verrebbe svolta, invece, direttamente e separatamente, dai due soggetti societari attualmente soci della società istante;

a differenza che in altre fattispecie poste all'attenzione del Comitato, in questa ora in esame non sono, dunque, ravvisabili i tratti di una riorganizzazione imprenditoriale e aziendale delle società oggetto di fusione e di scissione, rispetto alla quale i "movimenti" di soci e di cespiti patrimoniali si pongano in termini obiettivamente strumentali, come in un rapporto tra fine e mezzi; l'operazione prospettata appare, invece, destinata a surrogare, come detto, lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci della società istante e la ripartizione fra di essi del patrimonio immobiliare e, quindi, un'operazione negoziale che, più congrua sul piano giuridico rispetto alle finalità concretamente perseguite, risulterebbe, tuttavia, fiscalmente più onerosa, facendo emergere basi imponibili (in senso analogo cfr. di recente parere n. 18 del 13 luglio 2005) .

Per quanto precede il Comitato esprime il seguente

PARERE:

l'operazione in esame presenta caratteri di elusività, in quanto non sorretta da valide ragioni economiche e rivolta all'aggiornamento di norme tributarie, con indebito risparmio d'imposta.

Così deliberato in Roma, il 21 settembre 2005.